

Circolare n. 04/2014

Chiavari, 17 Febbraio

A tutti i CLIENTI

Loro Sedi







- OGGETTO: Sanatoria Equitalia su accertamenti e cartelle entro 28 febbraio.

La legge di stabilità ha previsto la possibilità per il contribuente di usufruire di una “sanatoria Equitalia” per il pagamento degli avvisi di accertamento e delle cartelle esattoriali.

La definizione agevolata consta nella possibilità di definire, **entro il prossimo 28 febbraio**, le proprie posizioni debitorie pagando, in una unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, affidati ad Equitalia entro il 31 ottobre 2013, **senza versare gli interessi di mora o di ritardata iscrizione a ruolo.**


L’agevolazione consta quindi in un mero sconto del dovuto; il contribuente è chiamato a versare esclusivamente l’imposta omessa e le relative sanzioni

I tributi agevolati sono quelli di competenza:

-  dell’Agenzia delle Entrate
-  dell’Agenzia del Demanio
-  dell’Agenzia del Territorio
-  dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
-  dei Ministeri e Prefetture
-  delle Regioni, Province e Comuni.

Sono quindi sanabili **l’Ires, l’Irpef, l’Irap e l’Iva, il bollo auto e le multe** per infrazione al codice stradale; non lo sono invece i debiti contratti nei confronti dell’Inps, Inail e tutti i tributi non di competenza degli istituti di cui sopra e quelli la cui riscossione non è attribuita a Equitalia.

Sul sito di Equitalia, www.gruppoequitalia.it, è a disposizione del contribuente l’elenco degli Enti per i quali può utilizzarsi la definizione agevolata.



Il contribuente che deciderà di attivare tale procedura dovrà farlo autonomamente in quanto nessuna comunicazione arriverà da Equitalia anche in presenza di debiti per tributi sanabili, mentre, una volta utilizzata la definizione agevolata, entro il 30 giugno 2014, il contribuente riceverà una comunicazione con l'esito dell'estinzione del debito (nel periodo 15 marzo – 30 giugno la riscossione delle somme resterà sospesa).

Tecnicamente il contribuente dovrà, previa verifica della propria situazione debitoria, controllare la data in cui le somme dovute sono state affidate all'agente della riscossione e il tipo di atto ricevuto, quindi, determinato il proprio debito sanabile al netto degli interessi, recarsi per il pagamento in uno qualsiasi degli sportelli Equitalia ovvero compilare e pagare presso uno sportello postale, il modello F35 indicando tassativamente nel campo "Eseguito da" la dicitura "Definizione Ruoli- L.S. 2014".

È consigliabile predisporre un F35 per ogni cartella/avviso che si intende condonare.

La definizione agevolata si applica anche nei casi di cartelle o avvisi già oggetto di rateazione, a tal riguardo si ricorda che se un cliente ha pagamenti in essere per i soli interessi, questi non saranno più dovuti (sempre se gli atti rispettano le caratteristiche di cui sopra) e quindi si potrà fare domanda di condono sempre entro il 28/02/14.

I Signori Clienti potranno provvedere direttamente ad effettuare tale adempimento, oppure potranno avvalersi della consulenza dello Studio che rimane a completa disposizione per ulteriori chiarimenti e delucidazioni in merito.

Con Viva Cordialità



STUDIO SCIANDRA